



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato per l'attuazione del Programma di Governo

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 6, che disciplina la composizione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il Decreto Ministeriale 14 luglio 2014, recante l'organizzazione interna dell'ufficio autonomo del programma di Governo;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale il Sen. Giovanbattista Fazzolari è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con cui è stata conferita la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri sen. Giovanbattista Fazzolari, nelle materie di attuazione del programma di Governo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2023, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b), recante modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente le Strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2023, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, recante modifiche all'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente le Strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri;

RITENUTO necessario, pertanto, adeguare l'attuale assetto organizzativo delle strutture dell'istituendo Dipartimento per il programma di Governo alle modifiche operate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2023, nonché alle nuove competenze assegnate con il sopracitato provvedimento, apportando alcune modifiche al Decreto Ministeriale 14 luglio 2014, che tengano conto della rilevanza e della strategicità di tali competenze e dell'impegno richiesto per lo svolgimento delle medesime;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato per l'attuazione del programma di Governo

DECRETA

Art. 1

(Dipartimento per il programma di Governo)

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per il programma di Governo, di seguito denominato "Dipartimento", è articolato secondo le disposizioni di cui all'art. 25 del DPCM 1° ottobre 2012 richiamato nelle premesse del presente decreto.

2. Il Dipartimento è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero all'Autorità politica delegata se nominata, che opera nell'area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio e dell'attuazione delle politiche governative, compresa l'attuazione dei provvedimenti legislativi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Art.2

(Capo del Dipartimento)

1. Il Capo del Dipartimento coordina tutte le attività di competenza degli Uffici e dei Servizi in cui si articola il Dipartimento. Riceve direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dall'Autorità politica delegata per l'attuazione del programma di Governo se nominata, gli atti di indirizzo e gli obiettivi da perseguire; risponde direttamente alla stessa Autorità politica sull'azione amministrativa svolta e sui risultati conseguiti. Il Capo del Dipartimento si avvale di una segreteria amministrativa, articolazione di livello non dirigenziale, che lo supporta nell'attività di coordinamento e nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

2. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o impedimento del Capo del Dipartimento, sono attribuite dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dall'Autorità politica delegata se nominata, al coordinatore di uno degli Uffici del Dipartimento. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal coordinatore con maggiore anzianità nella qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art. 3

(Organizzazione interna del Dipartimento)

1. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, come modificato dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2023, si articola in due Uffici:

- a) "Ufficio per gli affari generali, per il monitoraggio del Programma di Governo e per il supporto alle attività inerenti agli indirizzi e all'attuazione delle politiche governative";
- b) "Ufficio per il conseguimento dei *target*, per lo studio e per la diffusione dei risultati concernenti l'azione di Governo".



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato per l'attuazione del programma di Governo

Art. 4

(Ufficio per gli affari generali, per il monitoraggio del programma di Governo e per il supporto alle attività inerenti agli indirizzi e all'attuazione delle politiche governative)

1. L'“Ufficio per gli affari generali, per il monitoraggio del programma di Governo e per il supporto alle attività inerenti agli indirizzi e all'attuazione delle politiche governative” cura l'azione di monitoraggio in ordine all'attuazione in via amministrativa del programma di Governo in funzione del conseguimento degli obiettivi stabiliti; fornisce il necessario supporto all'Autorità politica delegata in merito alla tempestiva attuazione delle disposizioni di legge di iniziativa governativa. Cura altresì gli affari generali e la gestione dei sistemi informativi strumentali all'implementazione delle funzioni di cui al presente decreto.
2. L'Ufficio si articola nei seguenti Servizi:
 - a) Servizio per gli affari generali e per la gestione dei sistemi informativi di supporto e delle banche-dati;
 - b) Servizio analisi e monitoraggio.

Art. 5

(Servizio per gli affari generali e per la gestione dei sistemi informativi di supporto e delle banche dati)

1. Il Servizio provvede alla gestione degli affari generali e giuridico-amministrativi;
2. Il Servizio, in particolare, cura le attività relative agli adempimenti di competenza del Dipartimento, in raccordo con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti:
 - la sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
 - la valutazione *delle performance*;
 - la gestione del personale;
 - il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa in materia di *privacy*;
 - la trattazione dei dati di contabilità analitica, anche ai fini della redazione della Relazione al controllo di gestione;
 - il controllo strategico e le rilevazioni periodiche sullo stato di attuazione della direttiva generale per l'azione amministrativa;
 - la relazione allegata al conto annuale;
 - la relazione al conto finanziario, le previsioni di bilancio, la contabilizzazione dei residui;
 - l'attività contrattuale e la predisposizione degli atti amministrativi e contabili connessi alla formalizzazione degli impegni giuridici e dei pagamenti;
 - la gestione dell'archivio generale e dei flussi documentali.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato per l'attuazione del programma di Governo

3. Il Servizio cura altresì:

- il supporto operativo necessario al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione dell'Autorità politica delegata, se nominata;
- l'analisi delle direttive ministeriali per l'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo. In tale ambito, provvede in particolare alla gestione della banca-dati di cui all'art. 4 del D.P.R. 12 dicembre 2006, n. 315.

Art. 6

(Servizio analisi e monitoraggio)

1. Il Servizio analisi e monitoraggio cura le attività connesse all'analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali.
2. Il Servizio, in particolare, cura:
 - il monitoraggio sulla tempestiva implementazione delle leggi, o dei provvedimenti aventi valore di legge, che prevedano l'adozione di atti di normazione secondaria o comunque attuativi, ai fini della segnalazione all'Autorità politica dei ritardi, delle difficoltà o degli scostamenti eventualmente rilevati rispetto ai target assegnati;
 - la pubblicazione *on-line* sul sito *internet* istituzionale delle relazioni trimestrali sullo stato di attuazione e l'aggiornamento con cadenza almeno settimanale del motore di ricerca dei provvedimenti attuativi adottati ed in corso di adozione, in raccordo con le Amministrazioni interessate e previa costituzione e coordinamento di un'apposita rete di referenti;
 - la gestione e lo sviluppo di iniziative, anche finanziate con fondi europei, in materia di monitoraggio del programma di Governo;
 - la realizzazione delle iniziative e delle attività di supporto all'Autorità politica delegata, necessarie ai fini dell'attuazione e dell'aggiornamento del programma e del conseguimento degli obiettivi stabiliti;
 - l'attuazione del monitoraggio delle politiche settoriali e dell'analisi dell'impatto finanziario degli atti normativi, di rango primario e secondario, di iniziativa governativa.

Art. 7

(Ufficio per il conseguimento dei target, per lo studio e per la diffusione dei risultati concernenti l'azione di Governo)

1. L' "Ufficio per il conseguimento dei *target*, per lo studio e per la diffusione dei risultati concernenti l'azione di Governo" cura l'analisi della corretta e tempestiva implementazione, in via legislativa, degli indirizzi programmatici di Governo. Fornisce altresì supporto all'Autorità politica delegata in ordine ad ogni iniziativa istituzionale utile al corretto conseguimento degli obiettivi del programma. Cura, inoltre, tutte le attività di comunicazione funzionali alla promozione e diffusione delle iniziative di Governo attraverso l'utilizzo dei più idonei strumenti di comunicazione.

2. Nell'ambito dell'Ufficio opera il "Servizio per l'informazione, la comunicazione e la promozione delle iniziative del Governo".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato per l'attuazione del programma di Governo

Art.8

(Servizio per l'informazione, la comunicazione e la promozione delle iniziative del Governo)

1. Il Servizio per l'informazione, la comunicazione e la promozione delle iniziative del Governo, svolge, in particolare:

- il monitoraggio della tempistica degli *iter* istruttori, anche di competenza delle Amministrazioni di settore, prodromici alle iniziative legislative del Governo attuative del programma presentato alle Camere e sul quale le stesse hanno espresso la fiducia, ed il connesso supporto all'Autorità politica finalizzato al superamento delle criticità;
- le attività di studio finalizzate all'elaborazione di appositi indicatori temporali, qualitativi, quantitativi e finanziari che facilitino un'analitica disamina dello stato di attuazione, resi disponibili anche alle Amministrazioni interessate a supporto di eventuali azioni correttive;
- il supporto tecnico, operativo e funzionale al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero all'Autorità politica delegata se nominata, concernente ogni diversa attività di comunicazione istituzionale connessa allo stato di attuazione del programma di Governo, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, in ordine alla reportistica pubblicata sul sito *internet* istituzionale;
- le attività di segreteria della conferenza dei Capi di Gabinetto di cui all'art. 7, comma 3, del D.P.C.M. 1° Ottobre 2012;
- il supporto all'Autorità politica delegata per ogni ulteriore iniziativa istituzionale finalizzata al conseguimento dei *target* di Governo.

Art. 9

(Disposizioni finali e norma transitoria)

1. L'efficacia del presente decreto decorre dal 1° Aprile 2023.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il Decreto Ministeriale in data 14 luglio 2014 citato nelle premesse.
3. Fino al conferimento degli incarichi dirigenziali previsti dal presente decreto, e comunque non oltre 90 giorni dalla sua emanazione, è prorogata l'efficacia degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito del soppresso Ufficio per il Programma di Governo.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza e per l'ulteriore inoltro alla Corte dei conti, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma,

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Sen. Giovanbattista Fazzolari

